

Deliberazione nr. 14 dd. 03 aprile 2018

OGGETTO: Concessione in uso alla sezione Cacciatori Denno locale interno al rifugio di Malga Arza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Sezione Cacciatori di Denno utilizza da anni un locale del rifugio di Malga Arza, p.ed. 59 C.C. Denno II, gravata dal diritto d'uso civico, e che l'ultima determinazione dell'Amministrazione in merito risale al 2010 giusta delibera giunta nr. 18 dd. 23/03/2010;

Osservato peraltro che la concessione in uso del predetto locale, è scaduta il 31 dicembre 2014; all'Amministrazione è sfuggita tale scadenza e l'utilizzo da parte della predetta Associazione è proseguito alle condizioni pattuite, ovvero con l'osservanza dei seguenti obblighi:

canone annuo: Euro 200,00=

oneri ulteriori: è posto a carico della Sezione il controllo e la cura degli spazi anche esterni al rifugio, e la provvista della legna da ardere.

Evidenziato come la concessione in argomento non comprometta affatto l'esercizio dell'uso civico ma anzi lo favorisca relativamente all'uso della struttura nella sua globalità;

Visto l'art. 15 della L.P. 14 giugno 2005 nr. 6 che ammette a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, la concessione in uso dei beni d'uso civico mediante la sospensione temporanea del vincolo;

Precisato che la preventiva sospensione dell'uso civico spetta per specifica previsione statutaria (art. 32 comma 1 lett. k)) alla Giunta comunale e non necessita per estensioni temporali fino a 9 anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della succitata L.P. 6/2005, dell'autorizzazione del competente Servizio prov.le;

Convenuto sull'opportunità di regolarizzare la concessione in uso e di fatto in essere, alla Sezione Cacciatori di Denno del locale interno a Malga Arza (p.ed 59 C.C. Denno II) per ulteriori 4 anni a decorrere retroattivamente dal 01.01.2015 e fino al prossimo 31/12/2018, e ciò per il ruolo che la predetta Sezione attraverso i propri soci svolge sul controllo del territorio, nella custodia, nella manutenzione e pulizia ordinaria dell'intero manufatto e spazi esterni, nel rifornimento della legna per tutti i frequentatori del rifugio;

Ritenuto di attribuire formalmente alla Sezione lo svolgimento di dette funzioni quali modalità d'esercizio della concessione stessa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal responsabile della ragioneria ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

D E L I B E R A

1. Di regolarizzare formalmente la concessione in essere, per le ragioni esposte in premessa e in continuità con la concessione autorizzata con delibera giuntale nr. 18/2010, alla Sezione Cacciatori Denno, del locale interno al rifugio di Malga Arza p.ed. 59 C.C. Denno II alle seguenti condizioni:

durata: anni 4 a decorrere dal 01.01.2015 sino al 31.12.2018

canone annuo: Euro 200,00= da pagarsi entro il 30 settembre di ciascun anno

oneri ulteriori: è posto a carico della Sezione il controllo e la cura degli spazi anche esterni al rifugio, e la provvista della legna da ardere.

2. Di dare atto che la presente delibera potrà essere revocata in qualsiasi tempo qualora la conduzione del locale dato in concessione si riveli contraria all'interesse pubblico o sia di ostacolo all'eventuale futuro esercizio dello stesso locale da parte degli aventi diritto all'uso civico.

3. Di disporre per la stessa durata di cui al punto 1) la preventiva e temporanea sospensione dell'uso civico così che la medesima viene ad avere complessivamente la durata di anni 9.

4. Di rilevare che i proventi in denaro di cui al punto 1) saranno impiegati per il mantenimento del patrimonio d'uso civico come prescritto dall'art. 10 della L.P. 6/2005 in premessa citata, e precisamente per la manutenzione ordinaria.

5. Di trasmettere copia della presente, divenuta esecutiva, per doverosa conoscenza alla Sezione Cacciatori di Denno.

5. Di evidenziare ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 54, comma 3 bis, della LR 1/93 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.